

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente

Dott. DE SANTIS Anna Maria - Consigliere

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere

Dott. COSCIONI Giuseppe - rel. Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 03/07/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere COSCIONI GIUSEPPE;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PEDICINI ETTORE, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

lette le conclusioni del difensore dell'imputato, Avv. (OMISSIS), che ha insistito nell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di (OMISSIS) propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 3 luglio 2019, che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna dell'imputato per il reato di ricettazione di certificato assicurativo, contrassegno e carta verde della compagnia (OMISSIS) S.p.a..

1.1 Il difensore eccepisce che illegittimamente la sentenza era stata pronunciata a seguito di udienza dibattimentale in sua assenza: infatti, all'udienza del 2 aprile 2019 era stata disposto un rinvio, per la rinnovazione della notifica all'imputato del Decreto di citazione, al 3 luglio 2019, ore 12.00, ma quell'udienza era stata celebrata tra le ore 10.33 e le ore 11.00, in assenza del difensore di ufficio.

1.2 Il difensore rileva che, qualora l'udienza fosse stata celebrata in sua presenza, avrebbe eccepito che la rinotifica del decreto di citazione era stata ordinata al domicilio dichiarato dall'imputato ma l'ufficiale giudiziario, una volta attestata l'assenza dell'imputato, aveva eseguito la notifica ai sensi dell'articolo 157 c.p.p., comma 8, come se il prevenuto non avesse mai dichiarato domicilio, e non ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., comma 4.

1.3 Il difensore rileva infine che il reato si era prescritto in data 10 luglio 2019.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, nelle quali chiedeva dichiararsi l'inammissibilit  del ricorso.

3. Il difensore depositava conclusioni scritte in data 8 marzo 2021, nelle quali insisteva nell'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e' fondato.

1.1 Dai verbali di udienza prodotti dalla difesa, che questa Corte ha direttamente esaminato (atti) per verificare l'integrazione della violazione denunciata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304), risulta che l'udienza del 3 luglio 2019 era stata fissata ad ore 12.00, ma quell'udienza era stata invece celebrata tra le ore 10.33 e le ore 11.00, in assenza del difensore e del suo imputato.

A tale proposito si deve rilevare che, come questa Corte ha avuto occasione di precisare, "l'anticipazione dell'udienza rispetto all'ora prefissata integra una nullita' assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione. (Nella fattispecie, in cui l'udienza era stata fissata per le ore 11, il dibattimento prendeva avvio, con la nomina di un difensore di ufficio, alle ore 9,18 per concludersi alle ore 10,30)." (Sez. 3, Sentenza n. 51578 del 02/03/2017, Scremin, Rv. 271343 - 01).

Si tratta di una nullita' assoluta, ex articolo 179 c.p.p., deducibile in ogni stato e grado del giudizio - in tal senso essendo percio' irrilevante il fatto che essa non sia stata immediatamente eccepita dal difensore dell'imputato nominato dalla Corte di appello ai sensi dell'articolo 97 c.p.p., comma 4, in quanto, in sostanza, derivante dalla omessa citazione dell'imputato e del suo difensore, dovendo essere assimilata a tale ipotesi la citazione relativa ad una data o comunque ad una occasione diversa rispetto a quella in cui il processo e' stato effettivamente celebrato ed avendo, pertanto, essa comportato una lesione ineliminabile, se non con la integrale rinnovazione del giudizio in tal modo illegittimamente celebrato, del diritto di difesa dell'imputato (cosi': Corte di cassazione, Sezione 5 penale, 25 marzo 2016, n. 12641; per una fattispecie in tutto identica alla presente cfr.: Corte di cassazione, Sezione V penale, 27 gennaio 2015, n. 3854).

Assorbiti ovviamente i restanti motivi di ricorso, e fermo restando che (contrariamente a quanto sostenuto in ricorso), ai sensi degli articoli 157 e 161 c.p. il termine di prescrizione del reato e' il 2.2.2022, la sentenza impugnata va, quindi, annullata senza rinvio con trasmissione degli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, per la nuova celebrazione del giudizio di gravame a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti ad altra Sezione della Corte di appello di Milano per l'ulteriore corso.